



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23041 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it
Mail: tributi@comune.livigno.so.it

**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA PER LA SOLA QUOTA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
PERIODO 01.01.2025-31.12.2027 CON FACOLTÀ DI PROROGA DA PARTE DELL’ENTE PER ULTERIORI TRE ANNI
CIG: B3E7003E1D**

Il Comune di Livigno rende noto che sta valutando l’attivazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. 36/2023, finalizzata all’affidamento in concessione disgiunta del servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del servizio di pubbliche affissioni, per il periodo di tre anni, dal 01.01.2025 al 31.12.2027, con facoltà di proroga per ulteriori anni tre, come descritto in dettaglio nel presente avviso e nel capitolato d’appalto allegato.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a individuare gli operatori economici qualificati da invitare alle operazioni successive, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023, non costituisce procedura di gara e pertanto sulla base del presente avviso non verranno generate graduatorie di merito né attribuiti punteggi.

Si precisa che la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023, verrà espletata dal Comune sulla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A., messa a disposizione da Regione Lombardia.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Livigno (SO)

Plaza dal Comun, 93

23041 Livigno (SO)

C.F. 83000850145

PEC: comune.livigno@legalmail.it

Tel: 0342991111

Sito internet: www.comune.livigno.so.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Miriam Fumasoni – Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Livigno

Tel: 0342991181

Mail: tributi@comune.livigno.so.it

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente avviso è volto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, per individuare, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023, i soggetti da invitare alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 36/202, per la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale) limitatamente alla componente pubblicitaria e pubbliche affissioni.

Il servizio è compreso nella categoria merceologica "Servizi di organismi di riscossione", presente sulla piattaforma telematica dell'e-procurement Sintel di Aria S.p.A., codice CPV 79940000-5 – Servizi di organismi di riscossione.

DURATA

La concessione avrà la durata di anni tre, dal 01.01.2025 al 31.12.2027, con possibilità di proroga per ulteriori tre anni. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 36/2023:

- il valore globale della concessione è stimato in complessivi euro 1.560.000,00, esente IVA ai sensi degli artt. 7 e 8 del DPR 633/72, determinato calcolando il gettito medio annuale degli ultimi tre anni, stimato in euro 260.000,00, per l'intera durata contrattuale (inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni);
- il valore annuo presunto del contratto è pari a € **71.200,00**, esente IVA ai sensi degli artt. 7 e 8 del DPR 633/72, determinato moltiplicando il valore presunto dell'aggio massimo posto a base di gara, pari al 26,00 % per l'ammontare stimato delle entrate da riscuotere, parametrato al gettito medio degli incassi nel triennio 2021-2023, aumentato del valore presunto delle somme incassate a titolo di diritti d'urgenza e di rimborso spese di competenza esclusiva del concessionario (anch'esse calcolate sulla media degli ultimi tre anni);
- il valore complessivo presunto del contratto è pari a € **427.200,00**, esente IVA ai sensi degli artt. 7 e 8 del DPR 633/72, calcolato per la durata di anni tre rinnovabili per anni tre;

	Totale riscossioni CU (componente pubblicità e affissioni)	Di cui spese + urgenze
ANNO 2021	231.005,44	2.736,46
ANNO 2022	257.106,34	2.367,97
ANNO 2023	280.572,51	5.635,07
MEDIA INCASSI	256.228,10	3.579,83
ARROTONDAMENTO MEDIA INCASSI	260.000,00	3.600,00
AGGIO A BASE DI GARA	26,00 %	
VALORE CONTRATTO ANNUO PRESUNTO	71.200,00	
VALORE CONTRATTO COMPLESSIVO PRESUNTO	427.200,00	

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), registrati sulla piattaforma SINTEL e qualificati per il Comune di Livigno.

Ai fini dell'ammissione, si richiede, altresì, ai manifestanti il possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti di ordine generale

- Assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.lgs. n. 36/2023
 - Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- 2. Requisiti di idoneità professionale**
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività idonea e riconducibile all'oggetto dell'affidamento.
 - Iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati a svolgere l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti Locali, di cui all'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 446/1997, istituito presso il Ministero delle Finanze nella sezione 1 di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. n. 101 del 13.04.2022 e , per i soggetti già iscritti nella sezione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.M. 11.09.2000 n. 289.
- 3. Requisiti di capacità economico-finanziaria**
- Avere un fatturato globale, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, per un importo pari al doppio del valore stimato della concessione (come previsto dall'articolo 100, comma 11, del Codice degli appalti) IVA esclusa.
- 4. Requisiti di capacità tecnica e professionale**
- Aver in concorso o aver eseguito negli ultimi tre anni (2021-2023), per almeno 24 mesi continuativi, n. 3 affidamenti per ognuno dei servizi oggetto della presente gara (3 incarichi in concessione CUP, gestione disgiunta, componente pubblicitaria e affissioni) presso lo stesso Ente o in Comuni con numero di abitanti pari o superiore a quelli del comune appaltante.
- Dovrà essere predisposto un elenco di tali servizi con indicazione degli importi, delle date di svolgimento, della denominazione e sede dei committenti del servizio e del numero di abitanti. Tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori).
- Essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per attività attinenti all'oggetto dell'appalto nonché delle certificazioni ISO 27001, per la Gestione della Sicurezza dei Sistemi Informatici, e ISO 37001, per la Gestione dei Sistemi Anticorruzione Aziendali.

ULTERIORI PRECISAZIONI

Il Concessionario deve ottemperare agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e applicare ai propri dipendenti il vigente CCNL di categoria, nonché agire nei loro confronti nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, in qualunque forma, a pena di nullità , fatto salvo quanto previsto per le ipotesi di cessione d'azienda e di trasformazione, fusione, scissione del soggetto aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio, così come non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati a svolgere l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti Locali, di cui all'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 446/1997, istituito presso il Ministero delle Finanze nella sezione 1 di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. n. 101 del 13.04.2022 e , per i soggetti già iscritti nella sezione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.M. 11.09.2000 n. 289.

Non è consentito il subappalto dell'esecuzione anche parziale del servizio ad eccezione dell'attività di attacchinaggio, di manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici, di stampa spedizione postalizzazione notifica di atti e documenti, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese al Comune.

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, mediante l'allegato 1 - modello di partecipazione, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, inviato *esclusivamente* tramite la piattaforma SINTEL di ARIA Regione Lombardia

entro il termine perentorio delle ore 8:00 del giorno 05 novembre 2024. Non saranno prese in considerazione altre forme di invio.

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata utilizzando esclusivamente il modello allegato 1 dell'avviso, per facilitare le operazioni di controllo.

Saranno ammesse soltanto le manifestazioni d'interesse firmate digitalmente.

Non saranno ammesse le manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato e/o tramite canali diversi da quelli autorizzati.

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

La manifestazione di interesse presentata dagli operatori economici deve essere redatta per l'affidamento della procedura di gara di cui all'oggetto del presente avviso pubblico e l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere firmata, a pena di irricevibilità, dal legale rappresentante dell'impresa o dal suo procuratore e in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura da cui si evincono i poteri di rappresentanza.

Dovrà altresì essere allegata copia fotostatica leggibile, fronte e retro, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Saranno irricevibili le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione.

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

- Pervenute dopo i termini previsti dal presente avviso;
- Incomplete, non debitamente sottoscritte e /o mancanti delle informazioni richieste;
- Che non rispettino i requisiti richiesti e le indicazioni fornite dal presente avviso.

FASE SUCECASSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Acquisite le manifestazioni di interesse, il Comune darà avvio alla procedura di affidamento ex art. 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 36/2023 e inviterà a partecipare tutti coloro che avranno utilmente fatto pervenire istanza, mediante invio di lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura.

L'aggiudicazione avverrà a corpo, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, in quanto le modalità di espletamento del servizio, le sue caratteristiche e peculiarità sono dettagliatamente specificate nel capitolato d'oneri allegato al presente avviso e approvato con propria determinazione n. 637 del 22.10.2024.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento.

Il Comune si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.

Lo svolgimento del servizio sarà disciplinato dal sopra citato Capitolato d'oneri allegato al presente avviso che, in sede di gara, il concorrente dovrà dichiarare di accettare integralmente.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in forma elettronica.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l'Ente, né rappresenta promessa di contrattazione né diritto di opzione. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera un'indagine di mercato al fine di perseguire il miglior risultato in termini di qualità e prezzo per l'Ente nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023.

La pubblicazione del presente avviso non comporta alcun obbligo specifico di conclusione della procedura con l'affidamento del servizio o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati a essere invitati alla formulazione dell'offerta.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque momento e quale sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e di spese sostenuti dal partecipante e suoi aventi causa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati privati", si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimenti sono trattati e utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara e dal contratto consentiti dalla legge e dai provvedimenti del garante; il conferimento dei dati è obbligatorio; i dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione ai presenti alle operazioni di gara, al personale dipendente dell'amministrazione coinvolto per ragioni di servizio e ai soggetti esterni incaricati di compiti inerenti la gestione del contratto, a tutti i soggetti ex lege n. 241/1990 e del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria e di altra autorità competente in materia di vigilanza sugli appalti pubblici.

Titolare del Trattamento è il Comune di Livigno – Plaza dal Comun, 93 – 23041 Livigno (SO) – tel 0342991111 – PEC: comune.livigno@legalmail.it – E- Mail: protocollo@comune.livigno.so.it, nella persona del Sindaco pro tempore

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Massimo Ramello, E-mail comune.livigno@gdpr.nelcomune.it - PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

Il Concessionario sarà nominato responsabile esterno al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e avrà il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni inerenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in esse previsto, nonché le istruzioni che saranno successivamente impartite a tali fini.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Chiarimenti, dettagli amministrativi potranno essere richiesti presso il Servizio Tributi del Comune di Livigno: referente Dott.ssa Miriam Fumasoni tel. 0342991181 e-mail: tributi@comune.livigno.so.it

PUBBLICITÀ

Il presente Avviso, in un'ottica di trasparenza amministrativa e di confronto concorrenziale tra potenziali interessati al servizio, è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune per 14 giorni consecutivi, ed è pubblicato anche sul sito Internet del Comune www.comune.livigno.so.it, alla sezione "Amministrazione Trasparente"- "Bandi gara e contratti".

RINVIO

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

ALLEGATI:

- Modulo per la presentazione della manifestazione d'interesse (allegato 1);
- Capitolato speciale di appalto (CSA)



Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott.ssa Miriam Fumasoni
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005

ALLEGATO 1 - MODELLO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Spett.le **COMUNE DI LIVIGNO**
Plaza dal Comun n. 93
23041 – LIVIGNO (SO)

OGGETTO: ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA PER LA SOLA QUOTA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2027 (TRE ANNI) CON FACOLTÀ DI PROROGA DA PARTE DELL’ENTE PER ULTERIORI TRE ANNI

CIG: B3E7003E1D

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____ **il** _____

Residente a _____ **in Via** _____ **n.** _____

In qualità di Legale Rappresentante della Società

Con sede legale in _____ **Via** _____ **n.** _____

Con sede operativa in _____ **Via** _____ **n.** _____

Codice Fiscale _____ **Partita IVA** _____

Per ogni comunicazione il domicilio eletto è in _____

Via _____ **Tel** _____ **pec** _____

MANIFESTA

Il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto e, a tal fine

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità a norma degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (art 76 DPR 445/2000).

- 1) Che l’operatore economico di cui è rappresentante legale è in possesso:
 - a. Dell’iscrizione all’Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’arti. 53 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446 nella sezione prevista dall’art. 6 del D.M. 289/2000;

- b. Dell'iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibili con lo svolgimento dei servizi oggetto del presente avviso.
 - c. Dei requisiti di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.lgs. 36/2023 e richiesti dall'avviso pubblico prodotto dalla Stazione Appaltante;
 - d. Dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti nell'avviso pubblico prodotto dalla Stazione Appaltante;
 - e. Dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti nell'avviso pubblico prodotto dalla Stazione Appaltante;
- 2) Che l'operatore economico di cui è rappresentante legale non ha affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- 3) Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, e che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
- 4) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che verranno accertati secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente durante lo svolgimento della successiva procedura di affidamento

AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali per le finalità e le modalità previste dall'Avviso in oggetto.

Si allega alla presente:

- ***Carta di identità del Legale Rappresentante/sottoscrittore;***
- ***Eventuale copia conforme all'originale della procura del sottoscrittore;***

Data _____

Firma

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23041 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it
Mail: tributi@comune.livigno.so.it

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DISGIUNTA DEL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI

PERIODO 01.01.2025-31.12.2027 CON FACOLTÀ DI PROROGA DA PARTE DELL'ENTE PER ULTERIORI TRE ANNI

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE.....	3
ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	4
ARTICOLO 4 – RISCOSSIONI, VERSAMENTI.....	4
ARTICOLO 5 – RENDICONTI DELLA GESTIONE	5
ARTICOLO 6 – CAUZIONE DEFINITIVA	5
ARTICOLO 7 - RESPONSABILITA' E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE	6
ARTICOLO 8 - DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO	6
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELL'ENTE	7
ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	7
ARTICOLO 11 - GESTIONE DEL SERVIZIO CANONE UNICO DISGIUNTO	9
ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO	11
ARTICOLO 13 – IMPIANTI AFFISSIONI- SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE	12
ARTICOLO 14 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	12
ARTICOLO 15 – SERVIZI GRATUITI	13
ARTICOLO 16 – RISCOSSIONE COATTIVA E ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE	14
ARTICOLO 17 - ANNUALITA' PREGRESSE	14
ARTICOLO 18 - PERSONALE	15
ARTICOLO 19 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	15
ARTICOLO 20 – PENALITÀ E MODALITÀ DI APPLICAZIONE	16
ARTICOLO 21 - DECADENZA - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE	16
ARTICOLO 22 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	17
ARTICOLO 23 – REVISIONE PREZZI	17
ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.....	18
ARTICOLO 25 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	18
ARTICOLO 26 - CONTROVERSIE	19
ARTICOLO 27 – RICORSI.....	19
ARTICOLO 28 – PRIVACY, SEGRETO D'UFFICIO E SICUREZZA BANCA DATI	19
ARTICOLO 29 - SPESE CONTRATTUALI.....	19
ARTICOLO 30 - NORME FINALI.....	20

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione, l'accertamento e la riscossione volontaria, accertativa e coattiva, nel territorio comunale, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Canone Unico – limitatamente alla quota relativa al canone per l'esposizione pubblicitaria e le pubbliche affissioni inclusa la materiale affissione dei manifesti e la riscossione del relativo diritto nonché la manutenzione degli impianti.
2. Con la presente concessione vengono trasferite all'aggiudicatario tutte le potestà e le pubbliche funzioni inerenti la riscossione volontaria e coattiva delle entrate sopra descritte, con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento. L'aggiudicatario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti riconoscono al Comune, i cui poteri sono da intendersi trasferiti e/o delegati all'aggiudicatario per effetto della concessione stessa.
3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati a effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione di tributi e altre entrate di Province e Comuni previsto all'art. 53 del D.lgs. 446/1997 e ss.mm.ii. o il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea a norma dell'art. 52 comma 5 lett. B) n. 2 del D.lgs. 446/1997.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è di anni 3 (tre), decorrenti dal 01.01.2025 e sino al 31.12.2027. Qualora a tale data non fosse ancora stipulato il contratto, l'aggiudicatario sarà comunque tenuto ad assumere il servizio.
2. Alla scadenza del periodo indicato la concessione si intende cessata senza obbligo alcuno di disdetta.
3. E' escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà, valutati i vantaggi in termini di economicità ed efficienza del servizio e le norme in vigore al momento della scadenza naturale del servizio, di prorogare per ulteriori 3 anni il contratto alle medesime condizioni.
5. Al termine della concessione, il Concessionario si impegna a fare quanto necessario affinché il passaggio della gestione al nuovo Concessionario avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 11, D.lgs. 36/2023 il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza con l'appaltatore uscente, nelle more dell'affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura di gara, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura medesima. A tal fine il Concessionario si impegna a proseguire il servizio delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto per consentire il passaggio ad altra gestione senza pregiudizio per il Comune.

7. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti al tributo in oggetto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 17 del presente capitolato.
8. Il nuovo concessionario subentra al Concessionario uscente in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dei servizi di cui al presente capitolato, in tutti gli atti e procedimenti insoluti, compresi i ricorsi pendenti.

ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il Comune riconosce all'aggiudicatario, per tutta la durata del contratto, un corrispettivo costituito dall'aggio (esente IVA ai sensi degli artt. 7 e 8 del DPR 633/72), nella misura derivante dall'offerta economica effettuata in sede di gara, da calcolarsi sulle entrate percepite in dipendenza del Canone Unico Patrimoniale, componente pubblicità e affissioni.
2. L'aggio sarà riconosciuto all'aggiudicatario nella misura percentuale offerta in sede di gara che non potrà essere superiore al 26 % (esente IVA) posto a base di gara, delle somme riscosse.
3. Le somme incassate a titolo di diritti d'urgenza sulle pubbliche affissioni e di rimborso di spese rimarranno di competenza esclusiva del Concessionario.
4. Ai fini della determinazione del compenso spettante al concessionario, in applicazione dell'esclusiva ad esso conferita, anche le somme eventualmente incassate dal Comune direttamente o tramite altri soggetti, ovvero eventuali somme riconosciute dall'Amministrazione Finanziaria Centrale a titolo di ristoro, per esenzioni o sospensioni di pagamento, concorreranno all'imponibile lordo sul quale calcolare l'aggio in favore del concessionario a garanzia del gettito annuo.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia di riscossione nonché ai vigenti Regolamenti comunali.

ARTICOLO 4 – RISCOSSIONI, VERSAMENTI

1. Il versamento delle somme riferite ai servizi in oggetto viene effettuato direttamente al Comune, su piattaforma PAGOPA. In alternativa su un conto corrente postale dedicato intestato al Comune di Livigno e ferme restando le nuove forme di pagamento che il Comune vorrà mettere a disposizione dei contribuenti. Nel caso in cui si verificassero incassi sui conti intestati del Concessionario, questi dovrà riversarli al Comune entro il giorno 10 del mese successivo.
2. Il Comune permetterà la visibilità degli incassi al Concessionario, mediante consegna delle credenziali di accesso ai propri conti correnti, al fine di monitorare i versamenti effettuati dagli utenti/contribuenti e di predisporre una dettagliata rendicontazione. La visibilità dei dati sarà consentita anche successivamente alla scadenza contrattuale e, comunque, fino al completamento delle operazioni di rendicontazione. In ipotesi di pagamento mediante F24 il Comune dovrà inviare al concessionario i flussi F24 con cadenza settimanale ai fini della rendicontazione da effettuarsi entro il 10 del mese successivo.

3. Entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, il Concessionario deve inoltre presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente con emissione della relativa fattura per proprie competenze, contenente l'importo lordo delle riscossioni, le spese anticipate e l'aggio contrattuale.

ARTICOLO 5 – RENDICONTI DELLA GESTIONE

1. Entro 10 giorni dalla fine di ogni mese il concessionario deve presentare il Rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente.
2. Il Rendiconto, distintamente per ciascuna entrata, deve evidenziare l'importo riscosso per ciascuna entrata in concessione, specificando quanto riscosso a titolo di tributo (relativo all'anno in corso o derivante da recupero evasione), sanzioni, interessi, diritti, rimborso spese, ecc., la modalità di incasso nonché l'anno di competenza di quanto incassato;
3. Le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica e dovranno riportare tutti gli elementi e i dati previsti dalla normativa, in particolare il riferimento al CIG, alle determinazioni di impegno e ai capitoli di bilancio.
4. Limitatamente all'ultimo mese, l'Ufficio Tributi potrà procedere alla liquidazione delle spettanze del concessionario, solo dopo avere analizzato le risultanze del Rendiconto finale. Il Concessionario dovrà presentare e trasmettere all'Ufficio Tributi un Rendiconto annuale riepilogativo, articolato per ogni tributo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in cui sia evidenziato l'andamento delle somme riscosse. Nella relazione sulle attività svolte nell'anno precedente il Concessionario deve rendere conto in particolare sulle attività di censimento, di accertamento e di riscossione coattiva.
5. La quota di aggio di spettanza sarà pagata dal Comune entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) del Concessionario. In caso contrario, i termini di pagamento verranno sospesi fino alla regolarizzazione delle posizioni contributive.
6. Saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla gestione, ivi comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e di riscossione.
7. Nell'espletamento del servizio il Concessionario sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, prescritti dall'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.. Il mancato adempimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge.
8. Ai fini del giudizio di responsabilità della Corte dei conti, il Concessionario è altresì tenuto a rendere il conto della gestione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, la concorrente aggiudicataria del servizio è tenuta a prestare, prima della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva (cauzione o fidejussione) pari al 10 % del valore presunto del contratto, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D. Lgs.

- n. 36 del 31.03.2023. Fatte salve ulteriori riduzioni previste dall'art. 117, comma 3 e dall'art. 106, comma 8 del D.Lg. n. 36 del 31.03.2023.
2. La garanzia è presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto.
 3. È facoltà dell'Ente, in casi debitamente motivati, ex art. 53, comma 4 D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, non richiedere la garanzia definitiva al Concessionario.
 4. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto.
 5. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte dell'Ente, previa consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, di idoneo documento che attesti l'avvenuta esecuzione (Art. 117, comma 8 D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023), salvo rinnovo da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.

ARTICOLO 7 - RESPONSABILITA' E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

1. Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale e gli organi comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, per danni alle persone, agli animali o alle cose derivanti dalla propria attività di gestione.
2. Il Concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'Amministrazione dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 500.000,00.
3. Eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza non dovranno essere opponibili a terzi. La copertura assicurativa dovrà inoltre garantire le responsabilità proprie, dirette ed indirette per i danni cagionati a terzi dal Concessionario. Il Comune dovrà infine essere ricompreso nel novero dei "terzi" per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.
4. Il Concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 per l'intera durata della concessione. A tal proposito, su richiesta, dovrà fornire idonea documentazione.

ARTICOLO 8 - DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata dell'appalto, presso la sede Municipale.
2. Il Concessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante, munito di procura da comunicare formalmente al Comune, al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio per la gestione, l'accertamento e la riscossione volontaria, accertativa e coattiva, nel territorio comunale, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, componente pubblicità e affissioni. Il soggetto nominato non deve versare nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELL'ENTE

1. L'Amministrazione comunale si impegna a cooperare con il Concessionario e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari per l'efficiente esecuzione del servizio affidato in concessione.
2. L'amministrazione comunale si impegna ad emettere adeguate delibere di posticipo dei termini di versamento delle entrate ove necessario alla gestione della tassazione.
3. L'amministrazione comunale rimane responsabile per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni qualora necessarie al completamento dell'iter procedurale che dovranno essere trasmesse al concessionario il quale provvederà ad attivare le procedure per l'applicazione della relativa tariffa. A carico del concessionario sono gli oneri connessi all'eventuale realizzazione e gestione di procedure informatiche volte a semplificare la trasmissione di dati da e verso il Comune, concordate con l'Ente.
In particolare:
 - metterà a disposizione del Concessionario le banche dati necessarie per la corretta gestione dei servizi fornendo altresì tutti gli aggiornamenti che interverranno;
 - comunicherà con sollecitudine gli aggiornamenti e le modifiche dei regolamenti comunali che possano incidere sull'erogazione del servizio in concessione;
 - promuoverà il coordinamento tra i servizi comunali interessati e il Concessionario.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso o abbandonato.
2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al miglior funzionamento del servizio.
3. Il Concessionario, nelle vesti del Legale Rappresentante dell'Ente, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, assume la completa responsabilità del servizio.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantirne la corretta e tempestiva esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle modalità di organizzazione e gestione del servizio.
5. Al fine di garantire che il servizio venga svolto con prontezza, efficienza e senza impedimenti alcuni, il concessionario, per tutta la durata della concessione, ha l'obbligo di predisporre e mantenere una sede operativa individuata come unità locale regolarmente iscritta alla CCIAA, regolarmente aperta al pubblico almeno 5 (cinque) giorni la settimana e per almeno 20 ore alla settimana e con la presenza di almeno n. 2 persone regolarmente assunte alle dipendenze del concessionario, posta all'interno del territorio della provincia di Sondrio e, in grado di ricevere ed evadere tutte le comunicazioni e le richieste concernenti il servizio di concessione e un recapito per il ritiro di tutti i tipi di manifesti.

6. Il Concessionario deve conservare presso la propria sede o filiale tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio. Tale documentazione deve essere a disposizione dell'Ente per tutta la durata della concessione.
7. Il Concessionario è tenuto ad inviare ai contribuenti un preavviso, almeno 30 giorni prima della scadenza per il pagamento annuale, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l'importo dovuto, le modalità di versamento con allegato il modello di pagamento. In tale preavviso devono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, nonché gli altri elementi richiesti dallo Statuto del Contribuente (L. 212/200 e ss.mm.ii.), concernenti in particolar modo il recapito telefonico e telematico, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e l'ubicazione degli uffici dell'affidatario presso i quali è possibile ottenere informazioni complete in merito al pagamento del canone, al responsabile del procedimento, all'organo o all'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame nel merito in sede di autotutela nonché alle modalità, ai termini e all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
8. Il Concessionario dovrà garantire l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio comunale, provvedendo a tutte le spese pertinenti. In particolare, il Concessionario dovrà:
 - a. applicare il D. Lgs. 160/2019 e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Canone Unico Patrimoniale;
 - b. applicare il regolamento e le tariffe Canone unico deliberate dall'Amministrazione Comunale;
 - c. gestire i servizi con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.04.1994, sia per quanto riguarda la gestione operativa del Canone Unico (componente pubblicità e affissioni), sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici dell'Ente. A tal fine il sistema informativo deve consentire a titolo puramente indicativo e non esaustivo:
 - l'acquisizione delle autorizzazioni/concessioni/dichiarazioni originarie e di variazione;
 - la stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione e alla situazione storica dei versamenti ;
 - la gestione dell'evasione e dell'elusione con la stampa delle liste dei contribuenti;
 - la gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione;
 - la gestione dei rimborsi e del contenzioso;
 - la gestione del programma di recupero dell'abusivismo;
 - il dettaglio dell'utilizzo impianti;
 - la pianificazione dell'utilizzo spazi;
 - d. mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento delle imposte. Il Concessionario deve avere un sito internet al quale il cittadino possa accedere per avere tutte le informazioni e i documenti necessari per il pagamento

- dei tributi e tariffe oggetto della concessione. Il sito Internet dovrà altresì consentire ai contribuenti di poter effettuare il pagamento dei tributi on-line;
- e. consentire gli accessi al personale dell'Amministrazione Comunale per verificare la regolarità della gestione nonché tenere costanti contatti con l'Ufficio Tributi del Comune di Livigno. A tale scopo il Concessionario fornisce al Responsabile del Servizio Tributi Comunale le credenziali di accesso al sistema informatico di gestione del canone gestito in concessione;
 - f. curare il contenzioso e la riscossione coattiva delle entrate affidate;
 - g. eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando apposita modulistica che dovrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo dei competenti uffici comunali.
9. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla gestione dei servizi, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso.
10. Saranno ripetibili a carico del destinatario le spese di spedizione e notifica di atti impositivi e di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni nei limiti di quanto definito con D.M. 14 aprile 2023 o con eventuali successivi decreti sostitutivi o modificativi dello stesso nonché quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e di riscossione. Non sarà ripetibile alcuna spesa nel caso di notifica a mezzo PEC.
11. Il Concessionario del servizio assume l'incarico di Responsabile del Trattamento dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, con obbligo di garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina in materia prevista dal D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni. Il Concessionario, inoltre, agisce nel rispetto della Legge 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e del D.P.R. n. 445/1990 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni e integrazioni.
12. Entro 90 (novanta) giorni dallo scadere del termine contrattuale, o in qualsiasi altro caso di risoluzione anticipata del contratto, il Concessionario è tenuto a:
- restituire all'Amministrazione Comunale la documentazione, le informazioni, i dati e gli archivi detenuti dal Concessionario e relativi servizi e alle attività affidati;
 - fornire all'Amministrazione Comunale le informazioni e i dati trattati informaticamente, in un valido supporto di scambio editabile, salvo trattenere la documentazione occorrente per espletare l'attività prevista ai successivi art. 15 e 16.

ARTICOLO 11 - GESTIONE DEL SERVIZIO CANONE UNICO DISGIUNTO

1. Il servizio comprende tutte le attività gestionali a tal fine necessarie, comprese le prestazioni connesse che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione a regola d'arte del servizio in oggetto, il tutto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.

2. La concessione ha per oggetto l'organizzazione e la gestione dei servizi per le suddette attività di riscossione volontaria e coattiva ed all'attività di accertamento riferite al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni (I.C.P., D.P.A.).
3. Le attività oggetto del presente contratto si articoleranno come di seguito riportato:
 - gestione ordinaria, consistente nello svolgimento dell'attività istruttoria e nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi attinenti all'applicazione delle entrate adottate;
 - censimento di tutte le posizioni soggette al canone in questione;
 - accertamento di tutte le aree di evasione e/o elusione del canone con conseguente recupero delle somme dovute ed emissione dei relativi atti;
 - supporto alla riscossione delle entrate di cui all'oggetto del contratto;
 - rendicontazione mensile puntuale e fatturazione competenze;
 - riscossione coattiva di dette entrate.

Gestione ordinaria

- ricezione delle denunce/autorizzazioni da parte dei contribuenti/comune;
- calcolo del canone;
- emissione di avviso di pagamento e del documento necessario per il pagamento dovuto;
- formazione elenchi dettagliati per contribuente, contenenti l'indicazione delle somme da pagare in relazione alle dichiarazioni effettuate, previa verifica dei dati anagrafici;
- gestione attività di front e back office.

Riscossione Volontaria

- ricezione e contabilizzazione dei pagamenti effettuati dai contribuenti anche in funzione degli avvisi di scadenza prodotti dall'attività di gestione ordinaria;
- rendicontazione analitica dei pagamenti ricevuti;
- riversamento delle somme non riscosse direttamente sui conti dell'ente.

Attività di accertamento/censimenti/ contenzioso

- verifica della correttezza formale delle dichiarazioni/autorizzazioni ricevute;
- riscontro dei pagamenti effettuati dai contribuenti;
- emissione e notifica di "avvisi di accertamento esecutivo" in caso di errori formali per ritardati od insufficienti pagamenti;
- verifica, attraverso controlli mirati sul posto integrati dalle notizie reperite nelle banche dati, della corrispondenza delle dichiarazioni/ricieste autorizzazioni e concessioni presentate dai contribuenti (recupero elusione);
- ricerca, almeno annuale, con le stesse modalità sopra specificate, dei cespiti imponibili sottratti alla tassazione (recupero evasione);
- emissione e notifica di "avvisi di accertamento esecutivi" nei casi riscontrati di elusione ed evasione entro i termini previsti per legge;
- gestione del contenzioso e attivazione di strumenti deflattivi;

- insinuazione al passivo in caso di procedure concorsuali;
- gestione del front e back office nei confronti dei cittadini interessati.

Riscossione Coattiva

- riscontro dei mancati o parziali pagamenti degli atti di accertamento esecutivi emessi dal Concessionario stesso;
 - attivazione delle procedure cautelari ed esecutive possibili in base alla valutazione della situazione patrimoniale e reddituale, contingente ed attuale rispetto allo stato della riscossione, secondo tempi e modalità previste dalla normativa vigente;
 - le fasi individuate come necessarie al recupero del credito sono sostanzialmente ricondotte alle seguenti 3 azioni: fermo amministrativo del mezzo di proprietà, pignoramento presso terzi, iscrizione ipoteca qualora se ne ravvisassero i presupposti.
4. Il Concessionario deve assicurare la gestione del servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione, sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffarie. I programmi informatici dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune.
 5. Il concessionario si impegna ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dai Regolamenti Comunali e dalle normative in vigore.
 6. Il Concessionario non può esentare né accordare riduzioni del pagamento del canone, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.
 7. Il Concessionario si impegna a provvedere almeno a un censimento all'anno di tutti gli impianti pubblicitari insistenti sul territorio comunale, finalizzato all'individuazione di altre forme di pubblicità abusiva. I dati relativi agli impianti rilevati dovranno altresì essere comunicati al competente Ufficio comunale.
 8. Il concessionario si impegna a fornire nei 30 giorni successivi la scadenza dell'incarico la banca dati aggiornata delle fattispecie soggette ad imposizione e dei soggetti obbligati al pagamento per tutte le tipologie di entrate affidate. Si impegna inoltre ad attivare con modalità internet un accesso per la consultazione online del gestionale utilizzato per la gestione delle entrate affidate disponibile 24 h su 24. Ogni onere relativo all'attuazione del presente punto è a carico del Concessionario.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.
2. Il Concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie e alla Corte di cassazione, da un procuratore speciale, resistere in sede contenziosa in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini del D. Lgs. 546/1992 e ss.mm.ii., facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza.

3. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti al contenzioso ancora in essere derivante dall'operato del precedente concessionario.
3. Il Concessionario provvederà a nominare un Funzionario Responsabile del tributo a cui attribuire le funzioni e i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del Canone Unico, come previsto dalla normativa vigente. Il predetto Funzionario sottoscrive le richieste dati, gli avvisi, i provvedimenti relativi nonché dispone i rimborsi.
4. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato al Comune entro 10 giorni dall'avvio del servizio e comunque entro 10 giorni dalla nomina, in caso intervengano variazioni successive.
5. Il Concessionario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio e risponderà nei confronti dei terzi e del Comune per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

ARTICOLO 13 – IMPIANTI AFFISSIONI- SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE

1. Il Concessionario per tutta la durata della concessione prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, stendardi, poster ecc..) esistenti e di proprietà dell'Ente.
2. La normale manutenzione ordinaria degli impianti è a carico del Concessionario. Nel solo caso in cui necessitino sostituzioni o forniture di nuovi impianti o comunque manutenzioni straordinarie, gli interventi verranno unitamente concordati e valutati con il Comune di Livigno anche sotto l'aspetto economico;
3. Il Concessionario si impegna altresì a tenere aggiornata una mappa generale, recante la indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione.
4. Gli impianti esistenti e quelli nuovi eventualmente installati dal concessionario in ampliamento durante il periodo della concessione passeranno nella proprietà comunale e dovranno essere costantemente mantenuti in condizioni di efficienza da parte del concessionario.

ARTICOLO 14 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il Concessionario provvederà all'effettuazione delle affissioni dei manifesti negli spazi ad esse appositamente riservati, nel rispetto delle vigenti normative nonché dei Regolamenti Comunali.
2. L'attività si articolerà in:
 - ricezione delle prenotazioni e commissioni per l'effettuazione delle affissioni tramite il servizio pubblico e riscossione dei relativi diritti;
 - materiale affissione dei manifesti consegnati con cadenza settimanale;
 - invio, dietro richiesta, della nota posizioni delle affissioni effettuate (nota posizioni);
 - de-affissione ovvero copertura dei manifesti scaduti e/o abusivamente affissi;

- emissione accertamenti per recupero diritti per le affissioni abusivamente effettuate nonché segnalazione al Comune.
3. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata. Il Concessionario procede alla pubblicazione in presenza di tutti i dati necessari.
 4. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito di apposito bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
 5. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto, deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
 6. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà il Comune con spese a carico del Concessionario, che provvederà a riversarle all'ente.
 7. Le affissioni d'urgenza devono essere prestate su richiesta scritta dell'interessato e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie. A tal proposito il concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa.
 8. Le maggiorazioni relative ai servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, in considerazione della particolarità della prestazione, sono interamente a favore del concessionario.
 9. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati a effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.
 10. Il concessionario si obbliga a organizzare tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e festivi compresi, il ritiro e l'esposizione in giornata di tutti i manifesti da lutto urgenti.

ARTICOLO 15 – SERVIZI GRATUITI

1. Il concessionario si impegna a provvedere a suo carico e in modo gratuito, a tutte le affissioni dei manifesti, locandine, avvisi comunali, compresi quelli inerenti alle attività artistiche, culturali, teatrali e sportive organizzate dal Comune, nonché dei manifesti e degli avvisi delle autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi delle normative e regolamenti in vigore.
2. Il Concessionario si impegna ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dai Regolamenti Comunali e dalle normative in vigore.
3. L'affidatario non può esentare canone né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali o da apposita disposizione sindacale.

4. Le affissioni del Comune saranno eseguite negli appositi spazi a tale scopo destinati.

ARTICOLO 16 – RISCOSSIONE COATTIVA E ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Per riscossione coattiva si intende l'insieme delle attività finalizzate al recupero coattivo del credito, attività che si rendono necessarie a seguito delle operazioni di gestione bonaria e dell'accertamento della riscossione, qualora queste ultime non si concludano con la corretta chiusura della posizione del contribuente.
2. La riscossione coattiva riguarda tutte le entrate oggetto del presente contratto, nei casi in cui i contribuenti non abbiano adempiuto spontaneamente all'obbligo di pagamento degli importi contestati mediante gli avvisi di accertamento.
3. Il Concessionario, alla scadenza del contratto o al momento della risoluzione anticipata del medesimo, non potrà più emettere nuovi documenti di pagamento, salvo quanto previsto al comma successivo.
4. Il Concessionario rimane il soggetto titolato a portare a termine tutte le iniziative necessarie alla realizzazione del credito, anche tramite riscossione coattiva, per partite attivate e notificate durante il periodo contrattuale riconducibili al suo operato, nonché a portare a compimento l'attività giudiziale iniziata prima del termine del contratto. Qualora inoltre l'attività di riscossione coattiva richieda invio di atti e/o comunicazioni all'utenza, sarà cura del Concessionario, con oneri a suo carico, provvedere a tali attività, incluse le procedure di postalizzazione e/o notifica. L'Amministrazione Comunale assicura l'aggiornamento periodico dello stato delle riscossioni.
5. Qualora le iniziative attivate per il recupero degli insoluti risultassero infruttuose, antieconomiche e/o inesigibili, il concessionario presenterà motivato documento di discarico, qualora non accettato dall'ente il concessionario predisporrà tracciato CNC290/AEE600 da inoltrare a cura del comune all'Agenzia Entrate e Riscossione.
6. Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato alla consegna all'Amministrazione comunale delle banche dati aggiornate relative all'ultima gestione, su supporto elettronico, secondo il tracciato record indicato dal Comune, degli atti relativi alla gestione effettuata, nonché alla consegna dell'elencazione delle procedure di riscossione coattiva iniziata, o da iniziare, relativamente alle imposte o tasse accertate per atti notificati o azioni intraprese in sede esecutiva, che è obbligato a proseguire fino a recupero effettuato o all'acclarata inesigibilità delle imposte ed accessori dovuti dagli utenti morosi.
7. Il Concessionario è tenuto altresì a fornire all'Amministrazione comunale ogni altra informazione utile allo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 17 - ANNUALITA' PREGRESSE

1. È onere del concessionario portare a compimento l'attività accertativa nonché ogni onere inerente la procedura esecutiva, fino a riscossione del credito ovvero a dichiarazione di inesigibilità, in relazione

alle imposizioni che sono confluite nel Canone Unico limitatamente alla componente pubblicità e affissioni (ICP, DPA).

2. Salvo quanto previsto al comma precedente, il concessionario è titolato ad espletare tutte le attività accertative e/o di riscossione coattiva, fino all'incasso del dovuto ovvero a dichiarazione di inesigibilità.

ARTICOLO 18 - PERSONALE

1. Il Concessionario adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche e agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.
2. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad applicare al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni contrattuali, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (Art. 11, comma 1 D. Lgs. n. 36/2023) o un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello nazionale indicato negli atti di gara (Art. 11, comma 3 D. Lgs. n. 36/2023).
3. Il Comune è estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune a qualsiasi ragione o titolo. Tale clausola dovrà essere chiaramente indicata nei rapporti contrattuali con il personale.
4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento vistato dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.
5. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.
6. Poiché il servizio di cui trattasi viene svolto dal Concessionario in totale autonomia e al di fuori degli uffici comunali, vista anche la Deliberazione dell'AVCP n.3/2008, non è previsto il DUVRI. Sono fatti salvi gli obblighi di collaborazione ed informazione tra Concedente e Concessionario ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 19 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Non è consentito l'affidamento in subappalto dell'esecuzione anche parziale del servizio ad eccezione dell'attività di attacchinaggio, di manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici, di stampa spedizione postalizzazione notifica di atti e documenti, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese al Comune.

2. Non è consentita la cessione del contratto.

ARTICOLO 20 – PENALITÀ E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri, alle disposizioni di legge e ai regolamentari vigenti, per fatto imputabile al Concessionario, gli possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del Responsabile di servizio del Comune, che partono da un minimo di 200,00 euro fino ad un massimo di euro 2.000,00.
2. Per la mancata attivazione dell'ufficio, come prevista dal presente capitolato, entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione, potrà essere inflitta una penale di € 2.000,00, cui sarà da aggiungere l'importo di € 200,00 per ogni giorno di ritardo.
3. La contestazione dell'addebito deve essere inviata dal Comune al Concessionario tramite PEC con richiesta di adempimento entro i successivi 15 giorni, termine entro il quale la ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni; in mancanza di adempimento sarà facoltà dell'Ente applicare le penalità di cui al presente articolo.
4. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute.
5. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune potrà rivalersi direttamente sull'aggio già maturato dal Concessionario, ma non ancora liquidato ovvero sul deposito cauzionale.
6. L'applicazione delle penali non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento di ulteriori danni.

ARTICOLO 21 - DECADENZA - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione nei seguenti casi (clausola risolutiva espressa):
 - cancellazione del Concessionario dall'albo dei gestori delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/1997 stabilito con D.M. 13.04.2022 n. 101;
 - dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo del Concessionario e salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267;
 - sospensione o abbandono del servizio da parte del Concessionario senza giusta causa;
 - grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di quindici giorni dalla richiesta del Comune;
 - mancata attivazione e operatività dell'ufficio con presenza di personale dipendente del concessionario, come previsto nel capitolato, entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione;

- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione della concessione;
2. Il Concessionario incorre inoltre nella decadenza della presente concessione al verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 16 del D.M. 13.04.2022 n. 101.
 3. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 è altresì causa di risoluzione di diritto del presente contratto l'effettuazione, da parte del Concessionario, di transazioni senza rispettare gli obblighi di tracciabilità sanciti dalla stessa legge.
 4. Sono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave irregolarità:
 - continue irregolarità, continui disservizi o reiterati abusi commessi nella conduzione dei servizi;
 - inosservanza ingiustificata e reiterata degli obblighi previsti dal presente Capitolato d'oneri e dall'atto di affidamento;
 - mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e riservatezza, ai sensi della normativa vigente.
 5. Il Comune procederà alla pronuncia di decadenza dalla concessione previa contestazione per iscritto dell'infrazione a mezzo posta elettronica certificata, assegnando un termine al Concessionario per le controdeduzioni di 15 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il predetto termine senza che siano pervenute controdeduzioni o se le stesse sono ritenute non soddisfacenti il Comune dichiara la decadenza della concessione.
 6. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.
 7. La decadenza della concessione comporterà l'incameramento della cauzione da parte del Comune e l'acquisizione gratuita degli impianti installati dal Concessionario, senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni. Il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della decadenza della concessione.
 8. Il Concessionario è in tal caso tenuto alla consegna di tutto quanto indicato nell'art. 16 del presente capitolato.

ARTICOLO 22 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Nell'espletamento del servizio il Concessionario sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, prescritti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in quanto applicabili.
2. Il mancato adempimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge.

ARTICOLO 23 – REVISIONE PREZZI

1. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'aggiudicatario nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di

carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

2. I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine della concessione.
3. Ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 potrà essere riconosciuta un'eventuale revisione dei prezzi qualora si verificassero particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma precedente, si utilizzano gli indici sintetici di cui all'art. 60, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1. Qualora durante l'incarico dovessero intervenire disposizioni normative atte a prevedere l'abolizione, la modifica o la sostituzione dei servizi, dei tributi e delle altre entrate date in concessione, ovvero qualora intervenissero variazioni normative tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento del servizio, il Comune ed il Concessionario secondo i reciproci interessi, addiverranno al perfezionare un nuovo accordo per la continuazione della concessione che dovrà, comunque, tenere conto degli effetti che avranno le nuove disposizioni, sia sugli adempimenti contrattuali, sia sull'entità degli importi da riscuotere.
2. Il presente contratto d'appalto potrà essere modificato in corso di esecuzione, in tutti i casi previsti e disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, con le modalità ivi previste.
3. Il presente contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 36/2023.
4. Per il perseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere al Concessionario, durante il periodo contrattuale di gestione dei servizi oggetto del presente affidamento, prestazioni aggiuntive o estensione di altri servizi, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, concordandone termini e condizioni contrattuali.

ARTICOLO 25 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte del Concessionario, il Comune, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 20, provvederà ove lo ritenga opportuno, a far eseguire a terzi i lavori sospesi, addebitando al Concessionario la spesa eccedente la quota già trattenuta come penale, salvo restando ogni altra azione di risarcimento del maggior danno subito.
2. Qualora l'arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata superiore a cinque giorni lavorativi, il Committente riterrà il contratto risolto di diritto.

ARTICOLO 26 - CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto relativo al presente servizio e per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro territorialmente competente è quello di Sondrio.

ARTICOLO 27 – RICORSI

1. Fermo restando la procedura vigente in ordine al contenzioso tributario attraverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al Concessionario.
2. Il Comune di Livigno si impegna, nel caso pervengano erroneamente allo stesso ricorsi, avvisi di trattazione e/o altra documentazione, a trasmettere la medesima sollecitamente al Concessionario al fine di consentire pienezza di difesa e non pregiudicare la possibilità di costituzione in giudizio connessa ai tempi previsti dal D.lgs. 546/1992.

ARTICOLO 28 – PRIVACY, SEGRETO D'UFFICIO E SICUREZZA BANCA DATI

1. Il Concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.
2. Il Concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, e sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste. Lo stesso provvede alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati.
3. Tutte le notizie, informazioni e i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio in analogia a quanto prescritto dall'art. 35 del D. Lgs. 112/1999.
4. Il concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e i processi organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.
5. Il Concessionario si obbliga altresì a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 29 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, e degli eventuali atti complementari, comprese quelle per la stipula del contratto/scrittura privata, sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

2. Il contratto/scrittura privata è esente da registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 trattandosi di atto relativo alla concessione di imposte e tasse.

ARTICOLO 30 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono espressamente richiamate tutte le norme vigenti in materia incluse quelle regolamentari, nessuna esclusa.
2. Nelle more ed in pendenza della stipulazione del contratto il Comune di Livigno avrà la facoltà di ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, alla Ditta concessionaria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione/affidamento.